



Prot. N. (ved.segnatura)
Circ. N. (ved.segnatura)

Ai docenti
Al personale ata

E p.c.: alla segreteria amm.va – uff.personale
Alla bacheca web – albo circolari

OGGETTO: presa di servizio del personale Docente/Ata al 1° settembre

La presa di servizio il **1/9/2025** è **obbligatoria per il personale Docente e ATA**, sia neoassunto in ruolo sia incaricato a tempo determinato al 31/8 o al 30/6, e tale adempimento è necessario per perfezionare il rapporto di lavoro. Salvo diversa indicazione data dalla Segreteria ai singoli soggetti, la presa di servizio si effettua Lunedì 1 settembre, con la seguente specifica:

- *Personale Docente*: ore 8:00 (il Docente in servizio su più scuole deve assumere servizio nella scuola principale - ossia quella che ne gestisce il contratto - avendo cura di contattare l'altra scuola per concordare la relativa presa di servizio in orario mattutino posticipato)
- *Personale Ata*: ore 8:30

La **presa di servizio** è necessaria e obbligatoria al fine di perfezionare il nuovo rapporto di lavoro per:

- Personale docente/Ata neoassunto in ruolo, per la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica dal 01/09
- Docenti individuati con procedura straordinaria o da mini-call veloce, che saranno confermati in ruolo dopo il superamento del periodo di prova
- Docenti individuati con procedura straordinaria da GPS sostegno e concorsi straordinari con contratto a tempo determinato l'1/9/2024, che hanno terminato positivamente l'anno di formazione e prova e stipuleranno un contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica/economica dall'1/9/2025, ivi compresi i docenti che hanno rinviato l'anno di formazione e prova all'a.s. 2025/26 (tali docenti dovranno sottoscrivere un nuovo contratto a tempo determinato per l'a.s. 2025/26)
- Personale docente/Ata incaricato al 31/8 o al 30/6
- Personale docente/Ata che, sebbene già di ruolo, per l'a.s. 2025/26 ha ottenuto un movimento di trasferimento/passaggio a seguito delle operazioni di mobilità: tale personale deve ovviamente assumere servizio nella nuova sede assegnatagli, anche nel caso di trasferimento/passaggio nella stessa scuola
- Personale docente/Ata già di ruolo che rientra da un congedo o da una aspettativa (es.: anno sabbatico, dottorato...)
- Personale docente/Ata già di ruolo che rientra da utilizzazione o assegnazione provvisoria avuta nell'a.s. 2024/25
- Personale docente/Ata che sottoscrive un nuovo contratto, per passaggio in regime di part-time o rientrando in full-time.

Al momento della presa di servizio, il personale assunto in ruolo o destinatario di incarico di supplenza deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle **situazioni di incompatibilità** previste dalla legge.

Si ricordano, senza pretesa di esaustività, i casi più frequenti di incompatibilità:

- Esercizio di attività commerciale o imprenditoriale
- Cariche in società costituite a fini di lucro (è incompatibile l'essere socio di società di persone SAS, SNC o società semplici se si è personalmente e illimitatamente responsabili, mentre è compatibile l'essere socio con responsabilità limitata nelle SAS, SRL, SRSL o SPA);
- Cariche presso banche, insegnante o istruttore di scuola guida, titolari di agenzie di viaggi, titolari o gestori di laboratori di analisi cliniche, odontotecnico e comunque tutte le attività che oltrepassino il limite dell'occasionalità e che si configurino come prevalenti
- Altri rapporti di lavoro in qualità di dipendente pubblico

mentre sono soggette ad **autorizzazione preventiva**, ad esempio, le libere professioni. Per tale casistica, sarà emanata in seguito una circolare più dettagliata.

Nel caso successivamente dovesse essere accertato che il dipendente si trovava in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge, il Dirigente Scolastico procederà all'annullamento del contratto e alla segnalazione per dichiarazione mendace alla Procura della Repubblica.

Differimento della presa di servizio

L'eventuale differimento della presa di servizio per un giustificato motivo (es. malattia o comunque motivi non imputabili alla volontà personale) comporterà anche il differimento della decorrenza economica. L'eventuale differimento della presa di servizio senza giustificato motivo comporterà invece la decadenza della nomina, come previsto all'art. 9 del DPR 3/1957 (*"La nomina dell'impiegato che per giustificato motivo assume servizio con ritardo sul termine prefissogli decorre, agli effetti economici, dal giorno in cui prende servizio. Colui che ha conseguito la nomina, se non assume servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decade dalla nomina"*).

Il Dirigente Scolastico non può accogliere richieste di differimento della presa di servizio:

- per proseguire altra attività lavorativa incompatibile;
- per richieste di aspettativa per svolgere una diversa attività lavorativa o per superare un periodo di prova (delib. n. 47/2015 della Sezione Controllo Regione Piemonte della Corte dei Conti).

Le suddette richieste possono essere accolte soltanto dopo la costituzione del rapporto di lavoro (ossia *dopo* la firma del contratto per il ruolo o per la supplenza) che presuppone, come detto, che il personale non sia in alcuna situazione di incompatibilità al momento della presa di servizio.

Perfezionamento del rapporto di lavoro senza assumere servizio

I casi più comuni che permettono al personale di sottoscrivere il contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato senza necessità di assumere servizio, sono:

- Lavoratrice in *interdizione dal lavoro per gravi compitanze della gestazione o in congedo obbligatorio per maternità*: essa dovrà comunicare al Dirigente scolastico il proprio status (con le dovute certificazioni) senza la necessità di assumere fisicamente servizio (TAR Puglia n. 150 del 7.6.1986; CdS Sez. V n. 1306 del 17.11.1994; CdS n. 5095 del 4.9.2006)
- Personale che, al momento della nomina in ruolo o per supplenza al 31/8 o 30/6, sta svolgendo un *dottorato di ricerca* o è titolare di borsa di studio o *assegno di ricerca* o è ricercatore a tempo determinato. Per quanto riguarda:
 - o *dottorato* (art 2 co. 1 della L. n. 476/84 e art 19 della Legge n. 240/10): il dipendente è ammesso ai corsi di dottorato di ricerca e collocato, a domanda, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrono le condizioni richieste
 - o *borse di studio* (L. n. 398/89 e art.4 c.2 della L.Finanziaria n. 498/92) e *assegni di ricerca* (art.22 c.8 Legge n. 240/10): sono equiparati al dottorato ai fini della stipula di un contratto a tempo indeterminato o di supplenza al 31/8 o al 30/6, senza necessità di assumere servizio.

Personale già di ruolo non tenuto a presentarsi il 1 settembre

Tutti i docenti che non rientrano nei casi precedenti (es: di ruolo, senza movimenti o rientri) non hanno alcun obbligo di recarsi a scuola il 1° settembre, in quanto per quella data non è stato calendarizzato alcun incontro collegiale.

Distinti saluti.

Nocera Umbra, li (ved.segnatura).

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leano Garofoletti
(Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93)